



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 61 del 07/02/2023 – 06/04/2023 Udienza pubblica del 07/02/2023
Massima:	<p>Titolo Impiego pubblico - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Lavoro - Contratto di lavoro a tempo determinato - Facoltà dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia di stipulare detti contratti con i lavoratori licenziati dall'ARAS, attingendo da un apposito albo - Proroga per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 - Violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile ed eccedenza dalla competenza statutaria - Illegittimità costituzionale <i>in parte qua</i>.</p> <p>Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ed agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – dell'art. 10 della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022), nella parte in cui stabilisce che continui ad applicarsi per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 (nonostante fosse venuta meno l'eccezionalità e la temporaneità della situazione cui, a suo tempo, si riferiva), il comma 8-bis dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 5 giugno 1989, n. 12 (Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffuse e contributi alle associazioni degli allevatori), come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale). La disposizione regionale censurata, estende agli esercizi finanziari 2022 e 2023 le disposizioni di cui all'art. 17, della legge regionale n. 8 del 2017, recanti l'autorizzazione, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, alla stipula di contratti a tempo determinato con i lavoratori licenziati dall'Associazione regionale degli allevatori della Sicilia (ARAS), di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1989, violando così i limiti e le condizioni stabilite in materia dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali</p>



	<p>sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il quale prevede che nel pubblico impiego le assunzioni a tempo determinato potrebbero rispondere solo ad esigenze temporanee ed eccezionali, ed eludendo anche il principio di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamato espressamente dallo stesso art. 36, secondo cui le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche debbono avvenire tramite procedure selettive.</p> <p>La Corte ha più volte affermato che quanto al riparto delle competenze tra Stato e regioni, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, come delineata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, rientra nella materia «ordinamento civile», riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 190 e n. 70 del 2022).</p> <p>Inoltre, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, costituiscono limiti anche per l'esercizio delle competenze legislative esclusive della Regione Siciliana (<i>ex multis</i>, sentenze n. 168 del 2018 e n. 265 del 2013).</p> <p>La disciplina impugnata, pertanto, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile ed eccedenza dalla competenza legislativa regionale statutaria.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 10 della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; Artt. 14 e 17, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 .</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

